

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 503

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **RUSSO SPENA**

Presentata il 1° ottobre 1963

Disposizioni a favore degli ex combattenti e reduci dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, classificati idonei nei concorsi banditi a norma della legge 14 dicembre 1954, n. 1152

ONOREVOLI COLLEGHI! — In forza dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, gli agenti delle ferrovie dello Stato, ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati sono stati ammessi a partecipare a concorsi interni per titoli ed esperimento pratico per il passaggio alle qualifiche superiori, in base al titolo di studio posseduto.

L'articolo 4 della stessa legge disponeva che le graduatorie dei concorsi dovevano essere formate in base ai seguenti elementi:

- a) benemerienze militari e partigiane;
- b) periodo trascorso in prigionia e deportazione;
- c) durata del servizio militare;
- d) orfani di guerra e di agenti ferroviari;
- e) titoli professionali e culturali;
- f) benemerienze di servizio;
- g) qualifica ed anzianità di grado e di servizio;
- h) rapporto informativo.

Ultimati i concorsi, molti dei concorrenti, pur essendo risultati idonei, non vennero promossi per mancanza di posti; in loro favore perciò intervenne la legge 3 aprile 1958, n. 471, che all'articolo 4 prevedeva appunto la sistemazione degli idonei dei concorsi banditi in virtù degli articoli 1 e 4 della legge 1152 del 1954, a condizione che avessero conseguito nel rapporto informativo un punteggio non inferiore agli otto ventesimi.

Questa limitazione non era prevista nella proposta originaria (proponente Cappugi, C. n. 2646, II Legislatura), la quale contemplava la sistemazione pura e semplice di tutti gli idonei.

Nel corso della discussione, però, fu rilevato da parte del relatore onorevole Bima (seduta del 20 dicembre 1957) che per promuovere del personale che aveva partecipato ad un concorso senza risultare vincitore occorreva almeno un minimo di garanzia.

Fra tutti i possibili sistemi per ottenere tale garanzia, fu escogitato proprio il meno indicato, in quanto fu scelto quale criterio discriminatorio per stabilire chi avrebbe dovuto essere sistemato e chi no, il punteggio conseguito nell'ultimo rapporto informativo all'uopo redatto.

Ora, è evidente che esso rapporto informativo aveva già giocato una prima volta per determinare la graduatoria dei concorrenti *ex lege* 14 dicembre 1954, n. 1152 e non poteva quindi giocare ancora una seconda volta, per discriminare ex combattenti, dipendenti dello Stato che, per effetto del limitato punteggio, si erano visti già scavalcati da altri colleghi.

L'adozione del criterio del punteggio di otto ventesimi di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 471, ritenuto atto a raggiungere un minimo di garanzia per l'idoneità, era certamente il meno indicato ad essere applicato nella fattispecie.

Infatti, essendo stato, per la legge 14 dicembre 1954, n. 1152, il punteggio del rapporto informativo solo uno degli otto elementi di giudizio, ben poteva verificarsi, in astratto (come in effetti, poi, si è verificato in concreto) che, agenti che avessero riportato un punteggio inferiore agli otto ventesimi per vantaggi ricevuti dagli altri sette elementi di giudizio, potessero andare avanti nella graduatoria.

Di tal che, un agente che, per effetto della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, avesse riportato quattro ventesimi nel rapporto informativo, ottenne il beneficio di carriera, mentre poi, quando si è voluto venire incontro a tutti gli altri concorrenti posti nell'ordine progressivo della stessa graduatoria, si è voluto eccepire (legge 3 aprile 1958, n. 471, che l'agente avente sette ventesimi, nel rapporto informativo, non poteva considerarsi più idoneo; è qui la palese incongruenza fra le leggi 14 dicembre 1954 e 3 aprile 1958, n. 471, riguardanti la stessa categoria di personale statale.

Senza dire che il criterio degli otto ventesimi era violatore dei principii generali regolanti la natura di per sè stessa peculiare dei concorsi per ex combattenti. Ogni qual volta infatti si tratta di valutare con espressione numerica i meriti del personale, qualunque sia la scala di misurazione (decimi, ventesimi, centesimi, ecc.) i classificati si distinguono in due categorie: coloro che hanno raggiunto la sufficienza e sono quelli che hanno conseguito almeno sei decimi, dodici ventesimi, sessanta centesimi, ecc. e coloro che tale sufficienza non hanno raggiunto.

Al di sotto dei sei decimi non c'è che l'insufficienza.

Se il legislatore avesse richiesto il punteggio di dodici ventesimi per la sistemazione: *nulla quaestio*, ma creare discriminazioni fra persone appartenenti ad una stessa categoria, è compiere una illegittimità che nel diritto amministrativo assume la figura dell'eccesso di potere per disparità di trattamento.

Né da un punto di vista di fatto la discriminazione trova giustificazione. Infatti, per la legge 3 aprile 1958, n. 471 sono stati già sistemati oltre 500 dipendenti nella carriera direttiva delle ferrovie dello Stato, circa 4.500 nella carriera d'ordine ed oltre 9.500 nella carriera degli ausiliari. Sono rimasti esclusi da tale sistemazione, perché hanno conseguito meno di otto ventesimi nel rapporto informativo: 83 dipendenti della carriera direttiva, 109 della carriera d'ordine e 257 della carriera degli ausiliari, per un

complesso, quindi, di 449 dipendenti su 14.447 candidati, pari al 3 per cento.

Giova, infine, ricordare un'ultima incongruenza della legge n. 471: i dipendenti appartenenti alla categoria di concetto sono stati tutti sistemati anche se avevano conseguito nel rapporto informativo un punteggio inferiore agli otto ventesimi.

La richiesta sistemazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dei concorrenti ai gruppi *A* e *B* (direttivo e di concetto), trova ampia possibilità di attuazione, in quanto, per entrambe le qualifiche non vi sono, nelle relative graduatorie, in precedenza, altri agenti da sistemare perché già tutti immessi nelle nuove funzioni, in applicazione della legge 3 aprile 1958, n. 471.

Trova, altresì, necessità morale e giuridica la richiesta, per il lungo tempo ormai trascorso dalla data dei concorsi (1955); ed una remora nella sistemazione, danneggerebbe ulteriormente e più sensibilmente i beneficiari del 1° comma della proposta.

Per quanto riguarda i concorrenti ai gruppi *C* e *D*: ecc., non essendo stata ancora immessa nelle funzioni la residua parte degli agenti dichiarati sistemabili ai sensi della detta legge 3 aprile 1958, n. 471, i destinatari del beneficio previsto dal predetto 1° comma, verranno sistemati tutti dopo l'avvenuta sistemazione degli ultimi agenti sistemati in virtù della ripetuta legge 3 aprile 1958, n. 471.

Orbene, alla stregua delle suesposte considerazioni sembra corrispondere a criteri di sana equità, riservare a tutti gli idonei lo stesso trattamento. Ed è quanto si propone il 1° comma dell'articolo unico in esame, sulla cui bontà ebbe già ad esprimere parere favorevole la V Commissione Bilancio della Camera della decorsa legislatura nella seduta del 26 maggio 1961.

Nella stessa legislatura la competente X Commissione Trasporti della Camera, dopo aver preso in esame più volte la proposta n. 1817) non potette deliberarne l'approvazione (Seduta del 24 gennaio 1963), per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Per quanto attiene, poi, alla proposta di cui al secondo comma dello stesso articolo, anche essa rappresenta una giusta sanatoria nei confronti di quei pochi dipendenti ferroviari che, essendo riusciti idonei al concorso bandito per effetto della legge 27 gennaio 1962 n. 8, non hanno potuto beneficiare della retrodatazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 471 del 1958, né tanto meno degli altri similari benefici previsti dalle vigenti

disposizioni di legge a favore degli ex combattenti ed assimilati.

Per quanto attiene, infine, all'onere finanziario, è bene dire subito che della presente proposta beneficiano pochissimi dipendenti, i quali peraltro, si trovano già quasi tutti al vertice della propria categoria, con stipendi che sono — a volte — anche superiori a quelli che andranno a percepire in conse-

guenza dell'attribuzione dei proposti benefici. Trattasi, insomma, di sanare dal solo punto di vista giuridico e di carriera una situazione anomala a favore di una benemerita categoria di dipendenti statali situazione che si è venuta a determinare per un fatale accavallarsi di disposizioni nello stesso periodo di tempo, per cui non potevano prevedersi al momento della loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I dipendenti ferroviari, che rivestono la qualifica di ex combattenti ed assimilati, compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi espletati in base agli articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, i quali non ottennero i benefici di carriera per effetto del disposto dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, saranno sistemati tutti secondo l'ordine delle graduatorie stesse.

I concorrenti ai gruppi direttivo e di concetto saranno, invece, sistemati in ruolo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i ferroviari ex combattenti della guerra 1940-45, risultati idonei per l'inquadramento previsto dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1962, n. 8, il beneficio dei due anni di maggiore anzianità previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 e dall'articolo 5 della successiva legge 3 aprile 1958, n. 471, esplica la sua efficacia nella nuova qualifica acquisita per effetto del censo inquadramento.